

22 novembre 2012



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*
Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Alla Federalberghi

Prot. 37/0021777

Oggetto: art. 9, D. Lgs. n. 124/2004 – comunicazione periodica ex art. 24, comma 4, lett. b), D.Lgs. n. 276/2003 – art. 18, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003 – art. 3, D.Lgs. n. 24/2012 recante attuazione della direttiva 2008/104/CE sul lavoro tramite agenzia interinale.

La Federalberghi ha avanzato istanza di interpello al fine di chiedere chiarimenti a questa Direzione generale in ordine alla applicabilità del regime sanzionatorio di cui all'art. 18, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003, introdotto dall'art. 3, D.Lgs. n. 24/2012, nell'ipotesi di mancata o non corretta effettuazione della comunicazione periodica di contratti di somministrazione di lavoro.

In proposito si ricorda che la disposizione di cui all'art. 24, comma 4 lett. b), D.Lgs. n. 276/2003 ha previsto l'obbligo, da parte dell'utilizzatore di comunicare *“alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (...) b) ogni dodici mesi, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati”*.

Come chiarito da questo Ministero con nota del 3 luglio 2012, prot. n. 37/12187, nell'ipotesi di mancato o non corretto assolvimento del suddetto obbligo trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 18, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 276/2003, pari ad un importo da €250 a €1.250, qualora l'adempimento non sia espletato entro il 31 gennaio di ogni anno in relazione ai contratti sottoscritti l'anno precedente.

Ciò premesso si ritiene che tale termine, individuato nella citata nota, **non esclude che la contrattazione collettiva possa individuare un termine che vada oltre quello del 31 gennaio; in tal caso, la disposizione contrattuale opererà quale “scriminante” ai fini della applicazione del regime sanzionatorio indicato.**

Da ciò consegue la possibilità di applicare la sanzione di cui all'art. 18, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 276/2003 qualora la comunicazione in questione non venga effettuata entro il termine del 31 gennaio ovvero entro il più ampio termine individuato dal contratto collettivo applicato.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)

DP

SC - 1471